

**STATUTO**  
**CONSULTA DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA UMBRE**

**Art. 1 – Definizione**

1.1 È costituita la “Consulta delle Fondazioni di Origine Bancaria Umbre”, di seguito “Consulta”.

1.2 La Consulta riunisce le Fondazioni di Origine Bancaria che costituiscono la continuazione delle Casse di Risparmio di Città di Castello, Foligno, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni e Narni.

1.3 La Consulta è socia di diritto di Acri, in conformità alle disposizioni dell’art. 3-bis del suo statuto associativo.

**Art. 2 – Sede**

2.1 La Consulta ha sede presso la Fondazione che esprime il Presidente pro-tempore.

**Art. 3 – Scopo**

3.1 La Consulta non ha fine di lucro e costituisce il luogo di incontro e discussione dei problemi comuni alle Fondazioni delle Casse di Risparmio per la realizzazione dei seguenti scopi:

a) promuovere lo scambio di informazioni e lo studio di problematiche di comune interesse in sede locale;

b) svolgere un’attività di rappresentanza delle Fondazioni nei confronti delle istituzioni locali di propria competenza, anche attraverso la definizione di linee di indirizzo comune nei rapporti con le stesse;

c) individuare forme di collaborazione per iniziative di promozione e comunicazione dell’azione delle Fondazioni a livello locale;

d) realizzare iniziative comuni, che siano ritenute utili anche per raccordare l’operatività delle singole Fondazioni nei territori di riferimento. Le modalità per l’adozione delle relative determinazioni e per la ripartizione dei costi verranno disciplinate mediante apposito Regolamento;

e) sottoporre al Consiglio ACRI temi di interesse generale delle singole Fondazioni;

f) curare l’attuazione di iniziative nazionali coordinate dall’Acri sul territorio di riferimento;

g) diffondere presso le singole Fondazioni gli indirizzi generali, al fine di dare esecuzione alle decisioni assunte in sede Acri;

h) elaborare e fornire alle Fondazioni analisi sui bisogni del territorio.

**Art. 4 – Durata**

4.1 La durata della Consulta è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso di ciascuna Fondazione, da esercitarsi mediante comunicazione scritta. L’eventuale recesso ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’esercizio del recesso.

**Art. 5 – Organi**

5.1 Gli organi della Consulta sono:

- Il Consiglio;
- Il Presidente.

5.2 Tali cariche sono svolte a titolo gratuito.

**Art. 6 – Consiglio: composizione**

6.1 Costituiscono il Consiglio della Consulta i presidenti pro-tempore di ciascuna Fondazione.

### **Art. 7 – Consiglio: i compiti**

7.1 Il Consiglio assume decisioni per:

- a) l'approvazione e le modifiche dello Statuto;
- b) l'approvazione e le modifiche del Regolamento;
- c) le linee programmatiche di intervento, il budget annuale e le singole progettualità ed iniziative per il raggiungimento degli scopi;
- d) l'istituzione di eventuali ed ulteriori organi consultivi stabilendone il carattere provvisorio o permanente;
- e) la designazione di propri rappresentanti in seno all'ACRI o agli altri enti riferibili al sistema Acri e delle Fondazioni di origine bancaria;
- f) lo scioglimento della Consulta;
- g) l'emolumento del Segretario.

### **Art. 8. - Consiglio: funzionamento**

8.1 Il Consiglio è convocato dal Presidente della Consulta ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta la metà dei componenti.

8.2 Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o in alternativa con telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le riunioni del Consiglio, di norma tenute presso la sede della Fondazione che esprime il Presidente pro-tempore della Consulta, possono tenersi anche tramite videoconferenza a condizione che il partecipante in via telematica possa essere identificato e possa intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

8.3 Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Consulta, il quale sottoscrive il verbale della riunione unitamente al Segretario che provvede a redigerlo. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono assunte dal componente del Consiglio più anziano di età.

8.4 Il Consiglio è validamente costituito se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti. Le determinazioni ordinarie sono assunte a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

8.5 Le determinazioni relative allo statuto, al Regolamento per le iniziative comuni sono prese a maggioranza dei 5/6 delle Fondazioni.

8.6 La decisione relativa allo scioglimento della Consulta è presa a voto unanime delle Fondazioni. In presenza di una decisione di scioglimento, si avvia un procedimento analogo a quanto previsto per la liquidazione degli enti. Il Consiglio provvede a portare a compimento tutti i progetti ancora in corso e sovrintende a tutte le attività funzionali allo scopo. Ogni Fondazione provvederà al recupero delle somme stanziare per l'attività istituzionale e non utilizzate in ambito Consulta.

8.7 Le decisioni relative ad iniziative comuni e quelle che comportino impegni di spesa sono assunte nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di cui all' art. 3.1.

8.8 Qualora particolari esigenze, legate all'approfondimento di una attività progettuale lo richiedano, possono essere invitati ad intervenire alle riunioni del Consiglio e della Commissione, senza diritto di voto, anche esperti in materia.

8.9 Il Consiglio si avvale, nello svolgimento delle sue funzioni, della Commissione Consultiva di cui all'art. 11.

### **Art. 9 – Presidente**

9.1 La carica di Presidente viene ricoperta a turno dai Presidenti delle singole Fondazioni. La

turnazione avviene di norma secondo ordine decrescente sulla base della consistenza patrimoniale delle singole Fondazioni risultante dall'ultimo bilancio approvato ed in base alla disponibilità della Fondazione a cui spetta la carica.

9.2 Il Presidente dura in carica due anni e ha i seguenti compiti:

- a) ha la rappresentanza della Consulta;
- b) ha funzioni di impulso e coordinamento della Consulta;
- c) convoca e presiede il Consiglio;
- d) partecipa ai lavori del Consiglio ACRI, secondo quanto previsto dal Regolamento per le designazioni dei membri del Consiglio e dallo Statuto ACRI, vi esprime la posizione della Consulta sui temi posti all'ordine del giorno e ne promuove il dibattito e la diffusione degli orientamenti emersi in sede Acri presso le Fondazioni.

9.3 La durata in carica del Presidente può essere prorogata di un anno, con l'approvazione unanime dei componenti del Consiglio, qualora sussistano obiettive ragioni di portare a termine programmi operativi concretamente avviati.

#### **Art. 10 – Segretario**

10.1 Le funzioni di Segretario della Consulta sono assunte dal Segretario/Direttore Generale della Fondazione che esprime il Presidente pro-tempore della Consulta.

10.2 Il Segretario svolge funzioni di Segretario del Consiglio e collabora con il Presidente per l'esecuzione delle determinazioni del Consiglio.

10.3 Al Segretario della Consulta è riconosciuto un emolumento per lo svolgimento delle sue funzioni.

#### **Art. 11 – Commissione Consultiva dei Segretari/Direttori Generali**

11.1. I Segretari/Direttori Generali di ciascuna Fondazione compongono la Commissione Consultiva.

11.2 La Commissione Consultiva svolge funzioni istruttorie e propositive relativamente alle istanze poste all'attenzione del Consiglio.

11.3 La Commissione Consultiva opera di norma presso la sede della Fondazione che esprime il Presidente pro-tempore della Consulta. Essa è convocata dal Segretario/Direttore Generale che ricopre il ruolo di Segretario della Consulta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o in alternativa con telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le riunioni della Commissione possono tenersi anche tramite videoconferenza a condizione che il partecipante in via telematica possa essere identificato e possa intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

11.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.5) I componenti la Commissione Consultiva, di norma, partecipano alle riunioni del Consiglio.

#### **Art. 12 – Norma Transitoria**

12.1) Il presente Statuto entra in vigore a partire dal 1° agosto 2023.